



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 186 del 10-11-2016

OGGETTO

GIUDIZI PROSIDEA ALTO CARBURANTI - NEGOZIAZIONE ASSISTITA PRODOTTA DALL' AVV. EMILIO PAOLO SANDULLI - DETERMINAZIONI CONCLUSIVE

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Spagnuolo Paolo | Sindaco | P |
| Tuccia Luigi | Vice Sindaco | P |
| Aquino Valentina | Assessore | P |
| Landi Domenico | Assessore | P |
| Prezioso Antonio | Assessore | A |
| Scioscia Fabiola | Assessore | P |

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Avv. Emilio Paolo Sandulli ha difeso quest'Ente:

- nei giudizi promossi dalla Alto Carburanti SRL e dalla Prosidea S.p.a dinanzi al TAR Campania – Sez. Salerno con ricorsi principali notificati in data 16/06/2010 avverso l'ordinanza prot. n. 7345 /2010 a firma del Responsabile del IV Settore con cui si disponeva il divieto di circolazione in via S.Lorenzo, del Decreto Sindacale n. 4519 del 31/03/2010 di nomina del Responsabile IV Settore e per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalle ricorrenti, a causa dell'illegittimo, illecito e colposo operato della P.A. ;
- nei successivi giudizi per motivi aggiunti notificati in data 27/07/2010 (aventi ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera di C.C. n. 31 del 23/11/2009 sulla localizzazione provvisoria del mercato in via S.Lorenzo), in data 08/09/2010 (aventi ad oggetto l'annullamento della delibera di G.C. n. 93/2010 sulla definizione delle modalità del trasferimento temporaneo del mercato) e in data 16/11/2010, questi ultimi per l'annullamento della delibera del C.C. n. 17 del 26/07/2010 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del mercato sulle aree pubbliche;

Con sentenze nn. 1564 e 1565 del 31/07/2012 il TAR definiva i giudizi dichiarandoli in parte inammissibili ed in parte rigettandoli e compensando le spese, così testualmente motivando e statuendo:

“ La società ricorrente contesta in primo luogo la scelta dell'Amministrazione di Atripalda di spostare il mercato comunale nella zona prospiciente la via S. Lorenzo, sia pure in modo provvisorio. Riguardo a ciò, è tuttavia fondata l'eccezione di tardività spiegata da controparte sul rilievo che la detta scelta va in realtà attribuita, in via immediata e diretta, alla delibera consiliare 23.11.2009 n. 13, gravata solo coi motivi aggiunti notificati il 23.7.2010 e dunque ben oltre la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni per proporre ricorso. Termine che —per i soggetti che, pur non essendo diretti destinatari di un provvedimento di portata generale, risentano da esso una lesione - decorre dalla pubblicazione dell'atto e, quando tale pubblicazione avvenga tramite affissione all'albo per più giorni, dal giorno in cui il termine per l'affissione sia scaduto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2010 n. 4501 e Sez. VI, 20 aprile 1991 n. 225; T.AR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18 gennaio 2001 n. 52).

Di conseguenza, va respinta la domanda di annullamento dell'ordinanza dirigenziale 24.5.2010 n. 7345 (che si limita a dettare prescrizioni sulla circolazione e sosta dei veicoli), contenuta nel gravame originario. Così come vanno respinti i motivi aggiunti notificati il 28.8.2010, riguardanti la delibera giuntale 19.5.2010 n. 93, che ha approvato la planimetria della nuova area mercatale. I detti provvedimenti hanno infatti natura meramente attuativa di una volontà già definitivamente espressa dall'organo consiliare di indirizzo sin dal novembre 2009 .

Quanto al decreto sindacale del 31.3.2010, impugnato in sede di ricorso, occorre prendere atto che nessuna censura specifica è stata elevata contro il suo specifico oggetto (ossia, la preposizione all'ufficio del Dirigente che ha adottato l'atto).

Resta quindi da esaminare l'atto qualificato come “Ricorso e/o motivi aggiunti”, notificato il 15.11.2010 ed a mezzo del quale si è impugnata la delibera consiliare 26.7.2010 n. 17, che ha approvato il regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche. In questo caso, l'impugnativa si appalesa tempestiva, avuto riguardo sia della scadenza del termine di affissione (quindici giorni, in applicazione dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000), sia della concomitante sospensione feriale dei termini processuali.

Secondo la parte ricorrente, la delibera avrebbe "stabilizzato" l'ubicazione provvisoria, in quanto l'art. 6 del regolamento localizza il mercato in via San Lorenzo.

La detta preoccupazione è però rimasta priva di fondamento, alla stregua degli inequivoci atti versati dall'amministrazione resistente da cui si ricava che:

1) la localizzazione di via San Lorenzo contenuta nel regolamento non è il frutto di un'autonoma rivalutazione o di una rinnovata istruttoria;

2) con successiva delibera 2.10.2010 n. 19, lo stesso Consiglio comunale ha istituito una speciale commissione consiliare, col compito di formulare una proposta di ricollocazione definitiva;

3) non avendo la detta commissione avanzato alcuna proposta, con delibera 1.6.2012 n. 96, la giunta comunale ha incaricato i progettisti del SIAD di dare priorità, nella redazione del piano, all'individuazione dell'area mercatale definitiva.

Tutto ciò depone nel senso che l'att. 6 del regolamento, lungi dall'aver "stabilizzato" l'opzione provvisoria di via San Lorenzo, si è limitato a recepire lo stato di fatto esistente, intervenendo a titolo di mera conferma o di presa d'atto. Non contenendo la normativa impugnata alcun aspetto innovativo rispetto all'atto presupposto, essa non vale a rimettere in termini la parte ricorrente rispetto alla possibilità di sindacare ritualmente la divisata scelta ubicativa. E' per altro da aggiungersi che, come rimedio all'indebito protrarsi dell'inerzia nell'individuazione definitiva dell'area mercatale, cui l'amministrazione comunale si è espressamente impegnata, l'ordinamento processuale amministrativo ammette esclusivamente l'azione di inadempimento ex art.31 c.p.a.

In ultimo, va respinta la domanda di risarcimento del danno, proposta in via consequenziale rispetto all'annullamento dei provvedimenti impugnati, che non è stato pronunciato.

Dalla complessità del procedimento amministrativo esaminato e dal fatto che esso non si è ancora concluso con l'individuazione finale dell'area, è possibile ricavare giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata, di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."

Considerato che con note del 16/07/2015, acquisite ai prot. nn. 14270 e 14271, l'Avv. Vittorio Manganelli, in nome e per conto dell'Avv. Emilio Paolo Sandulli faceva pervenire invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L.n.132/2014, convertito in L. n. 162/2014, in merito alla liquidazione di ulteriori competenze per il giudizio R.G. n. 1055/2010 TAR SA (Ricorso introduttivo e 3 Ricorsi per motivi aggiunti Alto Carburanti/Comune Atripalda) e per il giudizio R.G. n. 1056/2010 TAR SA (Ricorso introduttivo e 3 Ricorsi per motivi aggiunti Prosidea /Comune Atripalda), quantificando il proprio ulteriore credito in euro 37.576,94 per ciascun giudizio e proponendo in via transattiva la liquidazione dell'importo di euro 34.000 oltre oneri, per un totale di euro 49.610,08;

Con delibera n. 137 del 30/07/2015 si stabiliva di aderire alla convenzione di negoziazione assistita e con decreto sindacale n. 16143 del 04/08/2015 il Sindaco nominava e delegava l'Avv. Manzione Nicola Maria del foro di Salerno ad assistere il Comune nella suddetta procedura;

Preso atto delle valutazioni del Legale che ha assistito l'Ente nella procedura di negoziazione, espresse con nota del 24/06/2016, prot. n. 13478 del 27/06/2016, e con nota del 27/10/2016, prot. n. 22617;

Rilevato che risultano liquidate all'Avv. Sandulli per i predetti incarichi competenze per complessivi euro 37.584,00, comprensive di accessori, sulla base dell'applicazione dei valori medi del valore di causa indeterminabile (Tariffe 2004) in esecuzione della delibera di G.C. n. 128/2011, ritenute congrue dall'Avv. Manzione;

Ritenuto non poter assentire la richiesta formulata dalla controparte di liquidazione di ulteriori competenze e, quindi, non autorizzare l'accordo di negoziazione assistita in quanto risultano applicati parametri tariffari non pattuiti con l'Ente (valore indeterminabile di particolare importanza), come rilevato dall'Avv. Manzione e come già rappresentato all'Avv. Sandulli con note n. 15759/12 e 18070/13 di contestazione della difformità delle sue parcelle ed in quanto le parcelle stesse risultano conseguentemente sovradimensionate, contemplando anche duplicazioni di voci di onorari;

Rilevato altresì che gli incarichi de quibus per i giudizi promossi dalla Alto Carburanti SRL e dalla Prosidea S.p.a, benché distinti, attengono alle medesime questioni di merito e di diritto, elementi di cui tener conto alle valutazioni sottese alle presenti determinazioni;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile, ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge n.213/12;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa

Di non autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, procedura attivata dall'Avv. Sandulli Emilio Paolo con inviti prot. nn. 14270 e 14271/2016 per la liquidazione di ulteriori competenze professionali per gli incarichi legali di cui in premessa, per le motivazioni anch'esse in premessa esplicitate, non ritenendo congrua la proposta transattiva.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 01-12-2016

Dal Municipio, li 01-12-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-11-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 01-12-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 01-12-2016

Il Segretario Generale

Dott. Beniamino Iorio